

Esenzioni obbligo ECM professionisti sanitari in pensione

Chi è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all'obbligo formativo.

Coloro che invece pur essendo in pensione svolgono regolare attività lavorativa sono comunque tenuto all'aggiornamento professionale.

L'esenzione è un diritto esercitabile **esclusivamente** su istanza del professionista sanitario secondo le seguenti modalità previste:

- Accesso all'Area riservata del COGEAPS, previa registrazione, e procedere all'inserimento dell'esenzione nella sezione Esoneri/Esenzioni;
- Inviare al Cogeaps, a mezzo di posta elettronica, il modulo di domanda di riconoscimento di esenzione ECM (vedi modello autocertificazione allegato).

A tale proposito, si informa che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, *par.4.2, lettera o*) è prevista l'esenzione per i professionisti in pensione.